

COMUNE DI TERME VIGLIATORE

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 Marzo 2025

ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267

Verbale di deliberazione n. 34 del 05/12/2025

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento delle fatture degli esercenti che hanno effettuato fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria statale e paritaria (cedole librerie)

L'anno duemilaventicinque il giorno 05 del mese di Dicembre, alle ore 11.00 e ss. nella Sede comunale si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Terme Vigliatore nelle persone dei Sigg.:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Dr. Lucio Catania	Presidente	X	
Dr.ssa Maria Leopardi	Componente	X	
Dr. Antonio Coppolino	Componente	X	

e con la partecipazione della Sig.ra Maria Presti, nella qualità di segretario verbalizzante

La Commissione Straordinaria di Liquidazione,

PREMESSO CHE:

il Comune di Terme Vigliatore, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 24 dicembre 2024, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

con D.P.R. in data 14 Marzo 2025 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione, nelle seguenti date:

- Dr Lucio Catania, tramite Pec del 24/03/2025;
 - Dr.ssa Maria Leopardi, *brevi manu* il 21/03/2025;
 - Dr Antonio Coppolino, *brevi manu* in data 21/03/2025.
- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la Commissione straordinaria di liquidazione in data 31 marzo 2025 si è regolarmente insediata presso il Comune di Terme Vigliatore eleggendo quale presidente il Dr. Lucio Catania.
- con deliberazione n. 2 del 31/03/2025 è stato dato avviso in ordine all'avvio della procedura di rilevazione delle passività, con invito ai creditori, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, a presentare, entro il termine di 60 giorni, apposita istanza atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

VISTI:

- l'articolo 252, comma 4 del TUEL, in base al quale l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 254, comma 3 del TUEL, secondo il quale nel piano di rilevazione della massa passiva sono compresi:
 - a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all' art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
 - b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 248, comma 2;
 - c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall' Organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7;
- l'art. 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche ed integrazioni, che, introducendo una limitata deroga all'art. 255, comma 10 del TUEL, affida alla competenza dell'Organo straordinario di liquidazione dei comuni in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai soli fondi a gestione vincolata, lasciando inalterate le disposizioni in merito alla gestione dei mutui passivi;
- l'articolo 2 bis del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2016, n. 160 ai sensi del quale, in deroga a quanto previsto dall' art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'Organo straordinario di liquidazione con gestione separata, nell'ambito della procedura straordinaria di liquidazione, con facoltà dell' Organo straordinario di liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;

TENUTO CONTO dell'atto di orientamento emanato in data 26 ottobre 2018 dall' Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli enti locali, ex art. 154, comma 2, D. Lgs. n. 267/00, sulla gestione dei fondi vincolati negli enti in dissesto finanziario;

RILEVATO che la disposizione dell'art. 255 del TUEL, rubricato "Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento" (che stabiliva, al comma 10, che: "Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206") è stata oggetto di deroga per i Comuni e le Province in stato di dissesto finanziario prevista dall'art. 2 bis d.l. 24 giugno 2016, n. 113 (conv. con legge 7 agosto 2016, n. 160), poi modificato dall'art. 36, comma 2, d.l. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. con legge 21 giugno 2017, n. 96), sia la delibera della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie n. 3/SEZAUT/2017/QMIG L'articolo 2 bis del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito - con modificazioni in legge 7 agosto 2016, n. 160 ai sensi del quale, in deroga a quanto previsto dall' art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i Comuni e per le Province in

stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'Organo straordinario di liquidazione con gestione separata, nell'ambito della procedura straordinaria di liquidazione, con facoltà dell' Organo straordinario di liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;

PRECISATO che ai sensi del comma 2° dell'art. 2 bis del D.L. 24/6/2016, n. 113 ("Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio", come convertito in L. 7 agosto 2016, n. 160, successivamente modificato dal D.L. n. 50/2017) l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, "è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione"; quindi la stessa amministrazione costituisce attività separata nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione;

RILEVATO che la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con il parere n. 31/SEZAUT/2015/INPR ha avuto modo di precisare che "In sostanza la specifica destinazione delle risorse costituisce una sorta di "condizione" che è apposta all'utilizzo delle stesse in funzione di garanzia del raggiungimento della finalità pubblica programmata, con finanziamento della spesa da parte di un soggetto terzo, o con modalità governate dalle rigide regole dell'indebitamento".

RILEVATO che la delibera della Corte dei conti della Lombardia n. 282/2012/PRSE ha rilevato come la destinazione rilevante ai fini dell'art. 195 non può essere generica, ma deve essere, come risulta dalla lettera della norma, "specifica" nonché derivante da apposite disposizioni di legge o regolamentari che consentono di derivarne, a fini contabili, una simile qualificazione. La specifica destinazione, infatti, è la risultante di due elementi: a) l'etero destinazione; b) il collegamento diretto tra fonte e spesa da effettuare. Quanto al primo elemento, ci si riferisce alla circostanza che la destinazione deve avere fondamento in disposizioni normative di legge o regolamentari. Quanto al secondo, il vincolo rilevante ai fini della gestione di cassa e dei limiti stabiliti dall'art. 195, deve essere tale da tradursi in un legame specifico tra la fonte di finanziamento e le specifiche opere o finalità, tant'è che la mancata realizzazione della spesa nei termini previsti può comportare, per l'ente locale, un dovere di restituzione;

PRESO ATTO della Determina del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria-Tributaria del Comune di Terme Vigliatore n. 166 del 28 aprile 2025, che stabilisce che il fondo cassa al 31/12/2024, di competenza dell'OSL, è pari a € 4.715.925,00, di cui € 1.444.156,65 relativi alla gestione vincolata;

PRESO ATTO della richiesta di autorizzazione di pagamento del Responsabile Area Amministrativa giusto protocollo di trasmissione del Comune di Terme Vigliatore n. 18511 del 02/12/2025, assunta agli atti con prot. n. 712 del 02/12/2025, con la quale si chiede autorizzazione al pagamento delle fatture degli esercenti che hanno effettuato fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria statale e paritaria (cedole librerie) e specificatamente:

- Fattura n. 2/PA del 20/02/2025 di € 1.019,56 assunta agli atti con prot. n. 2838 del 20/02/2025 presentata dalla Cartolibreria Papillon Buemi Lucia;
- Fatture n. 102 del 10/12/2024 di € 87,96 assunta agli atti con prot. n. 1040 del 22/01/2025 e fattura n. 11 del 29/01/2025 di € 53,89 assunta agli atti con prot. n. 1484 del 29/01/2025 presentate dalla Cartolibreria AR libri di Rizzo Antonino

- Fattura n. 171 del 27/02/2025 di € 24,22 assunta agli atti con prot. n. 3275 del 28/02/2025 presentata dalla Cartolibreria Moderna di Giangrande

APPURATO CHE la L.R. 20 giugno 2019, n.10 “Disposizioni in materia di diritto allo studio” ripartisce le competenze tra Regione e Comuni, specificando come l’attività di promozione e fornitura (intesa come copertura finanziaria) dei libri di testo agli alunni della scuola primaria e di competenza della regione mentre la fornitura (intesa come erogazione del contributo e conseguente distribuzione concreta) delle dotazioni scolastiche (tra cui rientrano i libri di testo) rientra tra le competenze dei Comuni;

VISTE le disposizioni contenute nel D.A. n. 160 del 13 marzo 2024, in virtù delle quali a partire dall’anno scolastico 2024/2025, i comuni si sostituiranno al Dipartimento per il pagamento delle fatture, relative alle cedole librerie, emesse dalle librerie ricadenti nel proprio territorio;

VISTA la determinazione La Determinazione Area Amministrativa - Affari Generali N. 440 Del 02/12/2024 Reg. Gen. N. 821 del 02/12/2024 “Impegno somma per il pagamento delle fatture relative alla fornitura dei libri di testo (cedole librerie) per gli alunni delle scuole primarie statali e paritarie residenti in Sicilia per l’anno scolastico 2024/2025, giusto D.R.S. n.1358 del 16/09/2024 - avente come oggetto “Annullamento DRS n.1347 del 12/09/2024 – DRS riparto, impegno e liquidazione somme a favore dei comuni della Sicilia per il pagamento delle fatture relative alla fornitura dei libri di testo (cedole librerie) per gli alunni delle scuole primarie statali e paritarie residenti in Sicilia per l’anno scolastico 2024/2025”;

RILEVATO che il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria del Comune di Terme Vigliatore, effettuate le necessarie verifiche contabili, ha attestato che con D.R.S. n. 1358 del 16/09/2024 al Comune di Terme Vigliatore è stata assegnata la somma di € 11.666,16 da destinare alla fornitura gratuita dei libri di testo in favore degli alunni delle scuole primarie statali e paritarie residenti in Sicilia e che la relativa entrata è stata accertata al capitolo 11912 del bilancio 2024/2026 competenza 2024 e che alla data odierna la somma è disponibile sul conto vincolato n. 209 presso il tesoriere comunale

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

AUTORIZZARE, per quanto di competenza OSL, il Responsabile Area Amministrativa AA.GG. al pagamento delle fatture degli esercenti che hanno effettuato fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria statale e paritaria (cedole librerie) e specificatamente:

- Fattura n. 2/PA del 20/02/2025 di € 1.019,56 assunta agli atti con prot. n. 2838 del 20/02/2025 presentata dalla **Cartolibreria Buemi Lucia** la quale era stata inserita nell’elenco istanti alla massa passiva - Rif. Istanza n. 58 assunta agli atti con prot. n. 62 del 15/04/2025;
- Fatture n. 102 del 10/12/2024 di € 87,96 assunta agli atti con prot. n. 1040 del 22/01/2025 e fattura n. 11 del 29/01/2025 di € 53,89 assunta agli atti con prot. n. 1484 del 29/01/2025 presentate dalla Cartolibreria AR libri di Rizzo Antonino la

quale era stata inserita nell'elenco istanti alla massa passiva - Rif. Istanza n. 56 assunta agli atti con prot. n. 60 del 15/04/2025;

- Fattura n. 171 del 27/02/2025 di € 24,22 assunta agli atti con prot. n. 3275 del 28/02/2025 presentata dalla Cartolibreria Moderna di Giangrande la quale era stata inserita nell'elenco istanti alla massa passiva - Rif. Istanza n. 159 assunta agli atti con prot. n. 194 del 14/05/2025;

La presente deliberazione sarà pubblicata per 15 giorni all'interno della sezione OSL sul sito istituzionale del Comune di Terme Vigliatore, a cura dell'Ufficio di Segreteria.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario verbalizzante

(Sig.ra Maria Presti)

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Dr. Lucio Catania

Dott.ssa Maria Leopardi

Dr. Antonio Coppolino